

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione -  
Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede  
monitoria - Nullità - Sanabilità.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è  
esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la  
citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di  
un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo  
sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt.  
163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati  
dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art.  
164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353  
del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi  
in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la  
correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi  
termini di proposizione.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019 (Rv.  
654227 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 163](#), [Cod Proc Civ art 164 3](#),  
[Cod Proc Civ art 645](#)